COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

64.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 GIUGNO 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VINCENZO MANCINI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative (3561) 3

MANCINI VINCENZO, *Presidente* 3, 5, 6

CONTI PERSINI GIANFRANCO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 4, 6

FERRARI MARTE 5

ROSSATTINI STEFANO, *Relatore* 3, 5, 6

SAMÀ FRANCESCO 4, 5

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Modificazioni ed integrazioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, per la disciplina del Fondo di previdenza per il personale dipendente da aziende private del gas (3407) 7

MANCINI VINCENZO, *Presidente* . . . 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14

ARISIO LUIGI 12

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore* 7, 10, 12, 13, 14

CONTI PERSINI GIANFRANCO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 7, 10, 12, 14

FERRARI MARTE 11, 12, 14

PALLANTI NOVELLO 11

PICCHETTI SANTINO 10, 11, 12, 13

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 8,15.

LUIGI ARISIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative (3561).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative ».

Ricordo che ieri il seguito della discussione del disegno di legge è stata rinviata per indisponibilità del relatore, al quale do la parola perché possa riferire sul lavoro del Comitato ristretto, che ha elaborato un nuovo testo.

STEFANO ROSSATTINI, *Relatore*. Signor Presidente, nell'ultima riunione del Comitato ristretto abbiamo esaminato il nuovo testo del disegno di legge, che risulta del seguente tenore:

ART. 1.

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale concede agli enti privati, che svolgono attività rientranti nell'ambito delle competenze statali di cui all'articolo 18 della legge 21 dicembre 1978, numero 845, contributi per le spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti medesimi, non coperte da contributo regionale.

2. Possono usufruire degli interventi di cui al comma 1 gli enti privati che: non perseguono scopi di lucro; hanno carattere nazionale; operano in più di una regione; sono dotati di struttura tecnica ed organizzativa idonea allo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

3. Gli enti di cui ai commi 1 e 2 aventi personalità giuridica provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare ai propri statuti le necessarie modifiche, prevedendo, qualora mancante tra i propri organi, la costituzione di un collegio di sindaci del quale fanno parte due funzionari in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

ART. 2.

1. L'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge è effettuata sulla base di richieste presentate dagli enti entro il 30 aprile di ogni anno. In sede di prima attuazione tale data decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

2. L'entità dei contributi è determinata secondo criteri e modalità che verranno successivamente stabilite con decreto del Ministro del lavoro sentita la Commissione centrale per l'impiego tenendo conto delle strutture organizzative dell'ente, del volume e della qualità delle attività di cui all'articolo 1, comma 1.

ART. 3.

1. Il controllo in ordine all'utilizzo dei contributi erogati viene effettuato sulla base di appositi rendiconti che gli enti

sono tenuti a presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo.

2. Il controllo deve essere svolto anche mediante ispezioni presso le sedi centrali di detti enti per l'esame dei registri e dei documenti comprovanti l'entità delle spese effettuate.

ART. 4.

1. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge, determinate in lire sedici miliardi per l'anno 1986 - di cui lire sei miliardi per i residui oneri finanziari derivanti dalla soppressa gestione del Fondo per l'addestramento professionale lavoratori - e in lire dieci miliardi annui a decorrere dall'anno 1987, fanno carico al Fondo per la mobilità della manodopera di cui all'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

2. Per provvedere all'onere indicato nel comma precedente, il Fondo per la mobilità della manodopera viene integrato delle somme occorrenti mediante versamenti da effettuare a carico delle disponibilità finanziarie della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Sono stati inoltre predisposti emendamenti, alcuni dei quali di carattere squisitamente formale.

Il primo emendamento riguarda la possibilità, in sede di prima applicazione, di presentare le richieste di erogazione del contributo entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, anziché entro il mese di aprile anche per il primo anno.

Per quanto riguarda l'articolo 4, il nuovo testo tiene conto dell'osservazione che era stata formulata in precedenza dall'onorevole Marte Ferrari.

L'onorevole Samà ha preannunciato un emendamento che richiama l'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. In questa sede, mi limito a suggerire al collega la possibilità di integrare in tal senso il secondo comma dell'articolo 1. In altri termini, nel dichiararmi d'accordo con la sua proposta, sottolineo la specificità del disegno di legge, che riguarda non i corsi di formazione che vengono attuati da parte delle o attraverso le regioni, ma l'attività centrale degli organismi che gestiscono attività formative. Alcuni requisiti che vengono richiesti per i corsi di formazione regionale non attengono quindi all'attività di carattere nazionale di questi enti. Questa è solo una precisazione rispetto ad una proposta di modifica che mi trova perfettamente d'accordo, anche perché si tratta di un riferimento ad una legge dello Stato.

Avverto che gli articoli e gli emendamenti saranno votati in linea di massima in quanto dovranno essere trasmessi alla V Commissione bilancio per il prescritto parere.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Signor Presidente, per quanto riguarda l'articolo 4, sono perfettamente d'accordo circa il riferimento all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ai fini dell'imputazione della copertura della spesa.

FRANCESCO SAMÀ. Concordo con le valutazioni espresse dal relatore, purché venga compreso esattamente il senso dell'emendamento preannunciato dal gruppo comunista, che è di precisare i requisiti che debbono possedere gli enti per accedere al contributo previsto dal provvedimento. Mi sembra che tali requisiti siano stabiliti proprio dall'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Si tratta di requisiti che riguardano la formazione professionale a livello regionale, ma nulla impedisce che gli stessi enti debbano possedere gli stessi requisiti per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti previsti dalla legge. Con l'emendamento facciamo riferimento al secondo e terzo comma dell'articolo 5 della legge menzionata, perché in tali commi sono indicati i requisiti e anche perché sappiamo che nel campo

della formazione professionale in Italia sono accadute strane cose in tutte le regioni. Credo che sia opportuno, pertanto, essere addirittura pignoli in una materia così delicata.

STEFANO ROSSATTINI, *Relatore*. A questo punto, per intenderci bene, vorrei procedere ad una esemplificazione pratica. Io sono d'accordo a che si faccia riferimento a tutti i requisiti previsti dal citato articolo 5 della legge n. 845, eccetto due, vale a dire quelli che riguardano la garanzia del controllo sociale dell'attività e l'accettazione del controllo delle regioni. Sono due requisiti che si attagliano perfettamente ai corsi di formazione per le attività regionali, ma a livello nazionale sarebbero assurdi.

MARTE FERRARI. Io credo che gli enti a cui deve essere concesso il finanziamento non possano non essere quelli indicati dal collega Samà. È importante che essi abbiano gli scopi e gli obiettivi indicati nella legge n. 845; non sono però d'accordo con la proposta di presentare un emendamento all'articolo 2 e invito i colleghi a tenere presente che si sta discutendo di enti che svolgono attività sovraregionale.

Chiediamo più garanzie, non una costruzione fittizia; dobbiamo prevedere una presenza più concreta (in dieci province, o tre regioni) se si vogliono creare alcune opportunità per questi enti. Nessuno vuole determinare soluzioni di favore.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale concede agli enti privati, che svolgono attività rientranti nell'ambito delle competenze statali di cui all'articolo 18 della legge 21 dicembre 1978, numero 845, contributi per le spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti medesimi, non coperte da contributo regionale.

2. Possono usufruire degli interventi di cui al comma 1 gli enti privati che: non perseguono scopi di lucro; hanno carattere nazionale; operano in più di una regione; sono dotati di struttura tecnica ed organizzativa idonea allo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

3. Gli enti di cui ai commi 1 e 2 aventi personalità giuridica provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare ai propri statuti le necessarie modifiche, prevedendo, qualora mancante tra i propri organi, la costituzione di un collegio di sindaci del quale fanno parte due funzionari in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Gli onorevoli Samà, Pallanti, Belardi Merlo e Manfredini hanno presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, dopo le parole: « enti privati che: », *aggiungere*: « siano in possesso dei requisiti stabiliti ai commi 2, lettera *b*), e 3 dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 ».

1. 1.

FRANCESCO SAMÀ. Alla luce della richiesta di modifica dell'emendamento, avanzata dal relatore, cui mi sono già dichiarato disponibile, presento un nuovo emendamento, che sostituisce il precedente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Samà, Belardi Merlo, Pallanti e Manfredini hanno presentato il seguente emendamento, ritirando il precedente:

Al comma 2, dopo le parole: « enti privati che » *aggiungere le seguenti*: « siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, o di associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento coopera-

tivo; applichino per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria; rendano pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività; ».

1. 1.

STEFANO ROSSATTINI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Samà 1. 1, così come riformulato.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di massima l'emendamento Samà 1. 1, nella nuova formulazione, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione in linea di massima l'articolo 1, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. L'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge è effettuata sulla base di richieste presentate dagli enti entro il 30 aprile di ogni anno. In sede di prima attuazione tale data decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

2. L'entità dei contributi è determinata secondo criteri e modalità che verranno successivamente stabilite con decreto del Ministro del lavoro sentita la Commissione centrale per l'impiego tenendo conto delle strutture organizzative dell'ente, del volume e della qualità delle attività di cui all'articolo 1, comma 1.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

L'ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: « In sede di prima applicazione della presente legge, le richieste di cui al comma precedente devono essere presentate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima ».

2. 1.

Al comma 2, dopo le parole: « è determinata », *aggiungere le seguenti*: « , nell'ambito delle disponibilità di cui al successivo articolo 4, ».

2. 2.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono favorevole ad entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di massima l'emendamento 2. 1 del relatore, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione in linea di massima l'emendamento 2. 2 del relatore, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione in linea di massima l'articolo 2, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione in linea di massima dopo averne dato lettura:

ART. 3.

1. Il controllo in ordine all'utilizzo dei contributi erogati viene effettuato sulla base di appositi rendiconti che gli enti sono tenuti a presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo.

2. Il controllo deve essere svolto anche mediante ispezioni presso le sedi cen-

trali di detti enti per l'esame dei registri e dei documenti comprovanti l'entità delle spese effettuate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

1. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge, determinate in lire sedici miliardi per l'anno 1986 - di cui lire sei miliardi per i residui oneri finanziari derivanti dalla soppressa gestione del Fondo per l'addestramento professionale lavoratori - e in lire dieci miliardi annui a decorrere dall'anno 1987, fanno carico al Fondo per la mobilità della manodopera di cui all'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

2. Per provvedere all'onere indicato nel comma precedente, il Fondo per la mobilità della manodopera viene integrato delle somme occorrenti mediante versamenti da effettuare a carico delle disponibilità finanziarie della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, numero 845.

Avverto che tale articolo, riguardante la copertura degli oneri, dovrà essere votato in linea di massima e, se approvato, inviato per il prescritto parere alla Commissione bilancio.

Pongo in votazione, in linea di massima, l'articolo 4.

(*È approvato*).

Poiché il testo dovrà essere inviato alla Commissione bilancio, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni ed integrazioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, per la disciplina del Fondo di previdenza per il personale dipendente da aziende private del gas (3407).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed integrazioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, per la disciplina del Fondo di previdenza per il personale dipendente da aziende private del gas ».

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta dell'8 maggio si è conclusa la discussione sulle linee generali e si è sollecitata una rapida conclusione dei lavori del Comitato ristretto, per consentire alla Commissione di portare a termine l'*iter* del provvedimento. Invito pertanto il relatore, onorevole Bianchi, a riferire sui lavori del Comitato ristretto.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di dar conto degli emendamenti da me predisposti e concordati in sede di Comitato ristretto, gradirei che il Governo si esprimesse sui chiarimenti da me richiesti in sede di discussione sulle linee generali, in merito all'andamento del fondo ed alla situazione patrimoniale attuale.

Desidero poi sapere se il Governo ritenga di mantenere il comma quarto dell'articolo 1 nel suo testo originario, oppure se intenda integrarlo, aggiungendo alla retribuzione globale mensile la tredicesima mensilità.

Inoltre, chiedo al Governo di pronunciarsi sulla mia proposta di abbassamento dell'aliquota, di cui al quarto comma dell'articolo 1, dal 6,35 per cento al 4,20 per cento.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. A me pare, da quanto emerso nella precedente discussione, che vi sia un sostanziale accordo sulle proposte avanzate dal relatore. In particolare, per quanto riguarda l'abbassamento dell'aliquota di cui al quarto comma dell'articolo 1, mi dichiaro favorevole, anche in considerazione del fatto che tale modifica è stata richiesta dalle organizzazioni sindacali, concorde l'INPS. Il tasso indicato dal relatore rappresenta in effetti un aggiornamento della valutazione originaria effettuata dal Consiglio dei ministri quando presentò il disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

(*Modifiche agli articoli 4, 6, 9, 12, 13, 14, 16, 23 e 29 della legge 6 dicembre 1971, n. 1084*).

1. In attesa del riordino generale dei fondi di previdenza integrativi, alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084, sono apportate le modifiche di cui ai seguenti commi.

2. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Nei limiti e alle condizioni della presente legge il fondo ha lo scopo di integrare, in favore degli iscritti e dei loro superstiti aventi diritto, il trattamento dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ».

3. Il secondo comma dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Presso la gestione del fondo è costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, deve essere pari all'importo di una annualità delle pensioni integrative in corso di pagamento a tale epoca ».

4. Il primo comma dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« Per il finanziamento delle pensioni integrative, nonché per le relative spese di amministrazione, è dovuto al fondo un contributo pari al 6,35 per cento a totale carico delle aziende, da calcolarsi sulla retribuzione globale mensile di cui al successivo articolo 10 ».

5. Il terzo comma dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« La misura del contributo previsto dal primo comma del presente articolo può essere variata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del Comitato amministratore del fondo, in relazione al fabbisogno del fondo stesso e alle risultanze di gestione ».

6. Il secondo comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« Per i periodi di cui al precedente comma l'iscritto può ottenere, tuttavia, di versare, a proprio carico, sia per il trattamento integrativo di pensione, sia per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i contributi calcolati sulla retribuzione che gli sarebbe spettata se non fosse stato assente dal servizio ».

7. L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« Per i periodi di assenza dal servizio senza retribuzione, riconosciuti utili agli effetti dell'anzianità a norma dei contratti collettivi di categoria, le aziende sono tenute al versamento dei contributi, sia per il trattamento integrativo di pensione dovuto dal fondo, sia per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, commisurati alla retribuzione che sarebbe spettata all'iscritto se non fosse stato assente dal servizio, fermo restando il diritto di rivalsa di cui all'articolo 11, salvo che i suddetti periodi non siano coperti da contribuzione figurativa nella predetta assicurazione generale, nel qual caso i contributi sono dovuti esclusivamente per il trattamento integrativo ».

8. L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« Per i periodi di assenza dal servizio con retribuzione ridotta a norma dei contratti collettivi di categoria, che si verifichino nell'ultimo anno di iscrizione al fondo, le aziende sono tenute al versamento dei contributi, sia per il trattamento integrativo di pensione, sia per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, calcolati sulla retribuzione che sarebbe

spettata all'iscritto senza riduzione, fermo restando il diritto di rivalsa di cui all'articolo 11 ».

9. L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« Gli iscritti che cessino dal prestare servizio alle dipendenze di aziende private del gas hanno diritto alla pensione complessiva di cui alla presente legge quando:

1) abbiano compiuto il sessantesimo anno di età e possano far valere almeno quindici anni di contribuzione al fondo;

2) siano riconosciuti invalidi secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, a qualunque età, dopo almeno 5 anni di contribuzione o, dopo qualunque periodo, se l'invalidità sia dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale sempreché la domanda di pensione sia presentata entro sei mesi dalla cessazione dal servizio;

3) non abbiano compiuto il sessantesimo anno di età, ma cessino dal servizio ed abbiano diritto alla pensione di anzianità secondo le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria ».

10. Il secondo comma dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

« Resta salvo il diritto dell'iscritto, che non ha conseguito il diritto alla pensione complessiva del fondo, alla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria secondo le disposizioni che la disciplinano ».

11. L'articolo 29 è sostituito dal seguente:

« Agli importi delle pensioni dovute dal fondo si applicano gli aumenti di perequazione automatica disposti secondo le norme in vigore per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ».

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-*bis*. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

" Agli effetti della presente legge, sono aziende private del gas quelle che, per atto di concessione amministrativa, producono e distribuiscono o soltanto distribuiscono gas alla cittadinanza per usi civili, nonché quelle già tenute ad iscrivere il proprio personale all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas, soppresso dall'articolo 2 della legge 1° luglio 1955, n. 638 " ».

1. 1.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

« 11-*bis*. Restano acquisite e sono valide a tutti gli effetti le contribuzioni versate al Fondo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge dalle aziende private del gas produttrici e distributrici o soltanto distributrici per atto di concessione amministrativa, di gas non manifatturato alla cittadinanza per usi civili ».

1. 2.

L'onorevole Picchetti ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-*bis*. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

" Agli effetti della presente legge, sono aziende private del gas quelle, che per atto di concessione amministrativa, producono e distribuiscono o soltanto distribuiscono gas alla cittadinanza per usi civili, nonché quelle già tenute ad iscrivere il proprio personale all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas, soppresso dall'articolo 2 della legge 1° luglio 1955, n. 638 " ».

1. 3.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Al comma 5, dopo le parole: « il Ministro del tesoro », *aggiungere le parole*: « sentito il parere ».

1. 4.

Al comma 4, sostituire l'aliquota: « 6,35 », *con*: « 4,20 ».

1. 5.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. Sono favorevole agli emendamenti del Governo e Picchetti, e raccomando l'approvazione dei miei.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo concorda.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti del Governo 1. 1 e Picchetti 1. 3.

(*Sono approvati*).

Passiamo all'emendamento 1. 2 del Governo.

Gli onorevoli Picchetti e Pallanti hanno presentato il seguente subemendamento:

Sopprimere le parole: « di gas non manifatturato ».

0. 1. 2. 2.

SANTINO PICCHETTI. Con la formulazione « di gas non manifatturato » si fa riferimento esclusivamente alle aziende che producono e distribuiscono questo tipo di gas, presupponendo quindi che le aziende produttrici di gas manifatturato, anteriormente all'introduzione del metano, possano richiedere quanto hanno versato.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. Ritengo che sia opportuno mantenere il testo del Governo, in quanto esso è stato elaborato in seguito ad una sentenza della Corte di cassazione, secondo la quale il problema non si poneva per le altre aziende.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi sembra che il relatore abbia già sufficientemente chiarito la questione. L'emendamento 1. 2 si riferisce al regime assicurativo delle aziende private produttrici e distributrici di gas non manifatturato, definendo la posizione di quelle imprese che hanno versato i contributi ma che, non manifatturando il gas, non rientrerebbero nella sanatoria, sulla base di un'interpretazione restrittiva della disciplina che è venuta delineandosi in sede giurisdizionale.

PRESIDENTE. Non so se l'onorevole Picchetti ritenga soddisfacente il chiarimento intervenuto. Mi sembra che egli abbia ragione, ma poiché temo che non ci si sia spiegati bene, cercherò di chiarire i termini del problema secondo quanto mi è dato di capire. Ella avrebbe ragione di affermare che si attuerebbe una discriminazione nei confronti di tutti coloro i quali si trovassero in una posizione diversa. Se il provvedimento non servisse soltanto a regolarizzare una posizione pregressa, nella quale, per i rilievi che sono stati opposti, non si riteneva potessero essere applicate le norme vigenti prima dell'entrata in vigore della normativa relativa alle aziende distributrici di gas non manifatturato. In definitiva, il provvedimento al nostro esame tende a introdurre una sanatoria, e non impone alle altre aziende di versare aliquote e contributi in rapporto alle nuove disposizioni. Ripeto, prima dell'entrata in vigore di queste norme erano stati sollevati problemi di esclusione dall'ambito di applicazione della legge vigente delle aziende distributrici di gas non manifatturato.

Chiedo, a questo punto, se l'onorevole Picchetti ritenga soddisfacenti le precisazioni o insista nel suo subemendamento.

SANTINO PICCHETTI. Lo spirito del subemendamento è chiaro. Esso tende infatti a far sì che quanto è stato versato dalle aziende del gas al fondo per i dipendenti resti acquisito e valido. In caso contrario, potrebbero essere presentate ri-

chieste di rimborso. Il fine del subemendamento è quindi di salvaguardare quanto è stato versato e di non consentire il recupero del pregresso in base alla modifica dell'aliquota. Se si stabilisse invece che resta acquisito e valido soltanto quanto è stato versato dalle aziende distributrici di gas non manifatturato, si consentirebbe alle aziende di gas manifatturato di richiedere il rimborso. Qualora l'emendamento fosse approvato così come proposto, si correrebbe il rischio di svuotare tutto il fondo, con richieste di rimborso e contenziosi.

PRESIDENTE. Ricorrendo però alla espressione « anche se non manifatturato », si sanerebbe la situazione di tutte le aziende, sia di quelle che manifatturano, sia di quelle che non manifatturano il gas. L'obiettivo principale deve essere quello di far chiarezza e soprattutto di includere nella sanatoria le aziende distributrici di gas non manifatturato. Poiché il testo dell'emendamento potrebbe indurre in tentazione qualche azienda e introdurre delle possibilità di recupero, aggiungendo la concessiva « anche se » riusciremmo a ricomprendere queste aziende senza escludere le altre. Intendo pertanto formalizzare questo subemendamento.

MARTE FERRARI. Poiché si tratta di una delicata questione giuridica, chiedo anzitutto al presidente che voglio far presente, in futuro, degli uffici, una documentazione che consenta di esaminare bene i problemi: non tutti i deputati sono degli specialisti.

Con il subemendamento proposto dal Presidente al testo del Governo si ristabilisce la certezza che i fondi versati dalle aziende rimangono nello specifico fondo di previdenza dei lavoratori del gas e non possono essere destinati al fondo ordinario dell'INPS.

PRESIDENTE. L'esigenza manifestata dall'onorevole Marte Ferrari circa l'ausilio di opportuni strumenti di lavoro mi trova sensibile ed attento e me ne farò interprete.

Presento quindi il seguente subemendamento:

All'emendamento 1. 2, dopo le parole: « di gas » *aggiungere le seguenti*: « anche se ».

0. 1. 2. 1.

NOVELLO PALLANTI. Questa formulazione non chiarisce nulla!

SANTINO PICCHETTI. Si potrebbe eliminare del tutto!

PRESIDENTE. Sarebbe un fuor d'opera; si tratta infatti di una norma chiarificatrice e di sanatoria per le questioni insorte, riguardanti la non applicabilità nei confronti di alcuni destinatari.

NOVELLO PALLANTI. Ritengo che l'approvazione degli emendamenti precedenti chiarisca quale sia la platea dei contribuenti e lo renda chiaro d'ora in avanti. Perché allora discutiamo su questo emendamento? Perché nel dichiarare validi tutti gli atti compiuti in precedenza vi è una differenziazione tra coloro che d'ora in avanti pagheranno e coloro che hanno pagato in passato; poiché vogliamo innovare solo d'ora in avanti, dobbiamo stabilire che ciò che è stato fatto è valido. Per questo motivo non bisogna introdurre elementi che si prestino a rivendicazioni come quelle di cui parlava l'onorevole Picchetti.

Con l'approvazione del nostro subemendamento, volto a sopprimere le parole « di gas non manifatturato », ciò che è stato pagato è valido a tutti gli effetti; esso è retto da una logica abbastanza chiara, per questo insistiamo su tale subemendamento.

MARTE FERRARI. È in atto un contenzioso; alcune aziende hanno promosso vertenze in sede giudiziaria, quindi avranno certi intendimenti. Sopprimere le parole « di gas non manifatturato » significa, da parte nostra, ignorare tale questione. L'impresa che ha avuto ragione chiederà al fondo il rimborso in base ad una

sentenza. A mio parere non è giusto eliminare queste parole, perché chi non sarà più interessato da oggi in poi lo era però nel passato. Se stabiliamo che i versamenti rimangono al fondo stesso e non sono più rimborsabili, togliamo la possibilità di un rimborso che sarebbe comunque possibile, anche ignorando questa formulazione.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* La motivazione del testo del Governo è che si intende includere nel novero dei soggetti obbligatoriamente iscritti al fondo gas anche i lavoratori dipendenti da aziende che producono e/o distribuiscono gas non manifatturato. Considerata infatti la diffusione del gas metano per uso civile, i lavoratori che prestano la loro attività nelle aziende in questione non possono restare esclusi dal campo di applicazione della normativa previdenziale del fondo gas, a meno di non consentire situazioni di disparità di trattamento tra lavoratori dello stesso settore, destinatari per la maggior parte dello stesso contratto collettivo di categoria e, soprattutto, coinvolti nell'esigenza di mobilità in atto dei lavoratori gasisti prevista in sede contrattuale.

Nella stessa logica si pone il secondo periodo dell'emendamento in questione, tenuto conto che, sulla base delle connessioni tra il rapporto di lavoro e il rapporto previdenziale, già alcune aziende hanno provveduto ad iscrivere i lavoratori.

La norma proposta, quindi, intende da un lato salvaguardare posizioni eventualmente già acquisite dagli stessi lavoratori che possono avere anche beneficiato delle prestazioni del fondo e, dall'altro, evitare eccessivi oneri alle aziende per contribuzioni arretrate.

Questa è la natura e l'intendimento dell'emendamento proposto, volto a tutelare l'interesse degli stessi lavoratori.

PRESIDENTE. A questo punto non posso far altro che porre in votazione il subemendamento Picchetti e Pallanti 0. 1. 2. 2. Però, con la approvazione di tale subemendamento, l'emendamento 1. 2 non ha più ragione di esistere e dovrebbe essere ritirato.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore.* Chiedo al collega Picchetti di rimeditare il suo subemendamento, in quanto esso va in direzione opposta all'obiettivo che intende perseguire.

Il collega Marte Ferrari ha avuto modo di chiarire ancora la portata dell'emendamento proposto dal Governo, recependo anche il subemendamento del presidente, al quale io sono favorevole. Esprimo, di conseguenza, parere contrario al subemendamento Picchetti e Pallanti 0. 1. 2. 2 e favorevole al subemendamento del Presidente.

SANTINO PICCHETTI. La lettura testuale dell'emendamento fa salve, a tutti gli effetti, le contribuzioni versate dalle aziende produttrici di gas non manifatturato. Le aziende produttrici di gas manifatturato, allora, possono chiedere il rimborso ?

LUIGI ARISIO. Il mio intervento è stimolato da questo dibattito che mi ha visto, di volta in volta, quasi ispirato dall'una o dall'altra parte. A questo punto, però, mi sembra che noi stiamo discutendo su un falso problema, perché credo che quelli che vengono correntemente definiti come diritti acquisiti debbano essere acquisiti anche in questo caso. Quindi, stiamo cercando un'ulteriore inutile salvaguardia del pregresso.

MARTE FERRARI. Dichiaro il mio voto contrario al subemendamento Picchetti e Pallanti 0. 1. 2. 2.

PRESIDENTE. Onorevole Picchetti, insiste nel mantenerlo ?

SANTINO PICCHETTI. Sì, signor Presidente, insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Picchetti 0. 1. 2. 2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È approvato*).

Il subemendamento 0. 1. 2. 1 risulta pertanto precluso.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 1. 2, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione l'emendamento del relatore 1. 4, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Passiamo all'emendamento del relatore 1. 5.

SANTINO PICCHETTI. L'emendamento del relatore 1. 5 mira a ridurre il contributo dovuto al fondo dal 6,35 al 4,20 per cento.

Vorrei sapere dal rappresentante del Governo se i conteggi fatti tengono conto della legge n. 140 dello scorso anno, che prevede aumenti delle pensioni per perequazione. Applicando questi aumenti, l'aliquota dovrebbe infatti essere elevata.

Il problema è che si vuole ridurre la aliquota al 4,20 per cento, con la certezza che tra qualche mese dovrebbe essere aumentata al 5,20 per cento, per far godere ai lavoratori gli aumenti di pensione connessi con i meccanismi recentemente approvati. A tal proposito, dovrebbe essere emanato un apposito decreto del Presidente della Repubblica. Credo che in questa situazione portare l'aliquota al 5,20 per cento ipotizzato dal Governo per applicare l'aumento delle pensioni in base alla legge n. 140, approvata lo scorso anno, sia la cosa più saggia.

Mi auguro che il Governo sia favorevole alla proposta e che il relatore si renda conto che attraverso l'emendamento da lui presentato introdurremmo un'aliquota che andrebbe rivista tra qualche mese.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. Insisto sull'emendamento che ho presentato. Noi stiamo legiferando attorno ad una situazione già definita, e ciò è dimostrato anche da tutti gli elementi di riordino del calcolo attuariale che gli uffici hanno predisposto e che di fatto confermano tutte le riserve che ho espresso svolgendo la mia relazione. Ribadisco che adottando l'aliquota del 4,20 in luogo del 6,35 per cento si garantisce l'equilibrio del fondo, senza caricare di ulteriori oneri gli utenti, vale a dire non gli iscritti al fondo di previdenza, ma tutti i cittadini che godono del servizio (può trattarsi anche di disoccupati e di operai, perché il problema riguarda tutti coloro i quali godono del sistema di metanizzazione del nostro paese). È inopportuno caricare con ulteriori integrazioni una riserva che oggi è quanto mai salda e concreta, senza nessuna ripercussione per l'avvenire, a meno che non intervengano fatti nuovi, cioè lo adeguamento previsto dalla legge n. 140.

SANTINO PICCHETTI. L'onorevole Bianchi sa che questi adeguamenti sono prossimi!

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. Io so soltanto che è già passato un anno e che non è stato trovato nessun accordo, su questo argomento, tra la gestione dell'assicurazione generale obbligatoria e quella dei fondi integrativi. Si tratta infatti di caricare sui fondi integrativi quanto oggi invece è attribuito alla assicurazione generale obbligatoria.

Mi si permetta di precisare che non trovo congruo aumentare un'aliquota per incrementare riserve che non hanno alcun senso, scaricando oneri sugli utenti, cioè sui tutta la platea dei cittadini che godono del servizio pubblico di erogazione del metano o di altro gas.

Per questi motivi, ritengo valido l'emendamento da me presentato e invito tutti i colleghi, anche quelli dell'opposizione, a rivedere una impostazione pregiudiziale e, mi si permetta, alquanto anacronistica.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Picchetti e Pallanti hanno presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma sostituire la cifra: « 6,35 » *con la seguente*: « 5,60 ».

1. 7.

MARTE FERRARI. Signor Presidente, forse una più precisa valutazione delle conseguenze economiche causate dalla modifica delle aliquote avrebbe potuto evitare la discussione che stiamo facendo, che non poggia, appunto, su dati oggettivi.

Da tempo è stata fissata un'aliquota del 6,35 per cento; successivamente è intervenuta una modifica sostanziale delle retribuzioni e ciò potrebbe comportare conseguenze di carattere amministrativo e funzionale. Non vi sono quindi ragioni per fissare un'aliquota più elevata rispetto a quella proposta dal relatore. Del resto il sottosegretario ha affermato che l'INPS concorda su questa valutazione. Qualora in futuro l'aliquota proposta si dovesse rivelare insufficiente, sarebbe lo stesso consiglio d'amministrazione dell'Istituto a proporre una modifica.

Occorre anche considerare gli effetti negativi che un aumento degli oneri previdenziali avrebbe sul prezzo del prodotto e del servizio, che interessa una vasta platea di utenti.

In conclusione, sono favorevole all'emendamento presentato dal relatore e contrario a quello presentato dai colleghi Picchetti e Pallanti.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. Se non fosse approvato il mio emendamento, dovrò dichiararmi favorevole all'emendamento 1. 7...

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si rimette alla Commissione sull'emendamento 1. 7.

PRESIDENTE. Avverto che, qualora fosse approvato l'emendamento 1. 5 o lo emendamento 1. 7, ad esso alternativo, il testo dell'articolo 1 dovrebbe essere inviato nuovamente per il parere alla V Commissione.

Pongo in votazione, in linea di massima, l'emendamento 1. 5 del relatore, accettato dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione, in linea di massima l'emendamento Picchetti 1. 7, accettato dal relatore e sul quale il Governo si rimette alla Commissione.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione l'emendamento del relatore 1. 6, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione, in linea di massima, l'articolo 1 con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Avverto che, a seguito dell'approvazione in linea di massima dell'emendamento 1. 7, il testo dell'articolo 1 sarà inviato alla Commissione bilancio per l'espressione del prescritto parere.

Poiché ai successivi articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

(*Abrogazione di norme della legge 6 dicembre 1971, n. 1084*).

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 6, terzo comma, 15, ultimo comma, 19, 23, terzo comma, 26, 27, 30, 32, 34 e 35 della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, sono abrogati.

(*È approvato*).

ART. 3.

(*Norme transitorie*).

1. Per effetto della abrogazione degli articoli 26 e 27 della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aziende sono tenute a corrispondere direttamente al personale dipendente il trattamento di fine rapporto, e a costituire entro dieci anni dalla medesima decorrenza

gli accantonamenti relativi al predetto trattamento in quote annuali costanti.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il fondo comunica alle singole aziende la situazione contabile di ciascun iscritto in relazione al trattamento di cui trattasi, distinguendo l'importo maturato alla data del 31 maggio 1982 e l'importo maturato successivamente ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, con indicazione delle eventuali anticipazioni erogate.

3. Agli iscritti al fondo che nel periodo compreso tra il 1° maggio 1979 e la data di entrata in vigore della presente legge abbiano conseguito il diritto alla pensione complessiva, spetta un supplemento dell'indennità aggiuntiva conseguita in base all'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, pari a due trentesimi della retribuzione percepita nell'ultimo mese di servizio, calcolata a norma dell'articolo 10 della stessa legge, per ogni anno di contribuzione al fondo maturato fino alla data del 31 maggio 1982 e rivalutato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297, per coloro che sono cessati dal servizio successivamente al 31 maggio 1982.

4. Il fondo corrisponde l'ammontare relativo al supplemento di cui al precedente comma direttamente alle aziende che abbiano già provveduto ad anticiparlo agli aventi diritto a norma dei contratti collettivi di categoria, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 9,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO